



COMUNE DI PISA

DIREZIONE-13 SOCIALE – DISABILITA’ – POLITICHE DELLA CASA - URP – SERVIZI DEMOGRAFICI - SUPPORTO
GIURIDICO – PREVENZIONE E PROTEZIONE – DATORE DI LAVORO

BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP

IL DIRIGENTE

in attuazione della propria determinazione n° 870 del 23/05/2022.

RENDE NOTO

- **che** dal giorno 23/05/2022 e per i successivi **60 giorni**, ovvero fino al 21/07/2022 è indetto il concorso pubblico per la formazione della graduatoria di assegnazione negli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ERP), bandito ai sensi degli artt. 7 e 10 della LRT n. 2 del 02.01.2019 e ss.mm.ii., del suo regolamento di attuazione ed integrazione approvato con delibera della Conferenza Permanente dei Comuni del LODE Pisano n. 101 del 09/02/2022, del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2022 avente ad oggetto: *“Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”*;
- **che** oggetto dell’assegnazione saranno gli alloggi di ERP disponibili ovvero comunicati dall’Soggetto Gestore nell’aliquota prefissata dalle norme regolamentari e di legge;
- **che** tutte le domande presentate in occasione dei precedenti bandi ERP, pubblicati ai sensi della L.R. 96/1996, della L.R. 41/2015 si intenderanno decadute dal momento dell’approvazione della graduatoria definitiva formata sulla base del presente bando;
- **che** le domande presentate in occasione del Bando ERP 2020, essendo stato revocato senza aver dato luogo a nessuna graduatoria, non daranno diritto a nessun punteggio;

ART.1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

A) A norma dell’allegato A alla LRT n. 02/2019 e ss.mm.ii., la domanda è presentata al comune di residenza o al comune dove si svolge l’attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale, alla data di pubblicazione del presente bando;

Per partecipare al presente bando di concorso il nucleo familiare richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del Bando nonché alla data della verifica dei requisiti in sede di assegnazione:

- a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione europea; i cittadini stranieri non aderenti all’Unione Europea hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia, ovvero se in:
 - possesso di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo; oppure se in
 - possesso di permesso di soggiorno con validità almeno biennale e svolgimento di regolare attività lavorativa;
 - possesso di un permesso di soggiorno per “asilo politico” e/o “protezione sussidiaria”;
- b) residenza anagrafica o sede attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel comune di Pisa al momento della pubblicazione del bando e al momento della verifica dei requisiti in sede di assegnazione;
- b-bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
- c) situazione economica equivalente “ISEE”, in corso di validità e senza difformità, non superiore alla soglia di euro 16.500,00;
- d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune di Pisa; l’alloggio è inadeguato quando ricorre la situazione di sovraffollamento ai sensi dell’art. 12, comma 8 della LRT 2/2019 e ss.mm.ii. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia);
- d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati nel territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU

mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente, in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;
- e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro, tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima norma;
- e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;
- e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;
- f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati da d2) ed e1);
- g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) ed f), della LRT 2/2019 e ss.mm.ii. salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alla lettera a), b) e b-bis) che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

I titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali su immobili, di valore catastale superiore al limite di euro 25.000,00 se in possesso dei requisiti, possono partecipare al bando di concorso, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione.

I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti dal nucleo richiedente alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione.

B) La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare, che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dal presente articolo lettera A.

1. Il nucleo familiare, come individuato dall'art.9 della LRT n. 2/2019 e ss.mm.ii. è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76;
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

2. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giuridicamente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale;

3. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono, altresì, presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

C) La domanda di partecipazione al bando di concorso ai sensi del DPR 642/1972 deve essere corredata di marca da bollo di 16 euro. Le domande prive di marca da bollo saranno ammesse con riserva nella graduatoria provvisoria (salvo esclusione per mancanza dei requisiti di accesso), e la marca da bollo dovrà, pena l'esclusione dalla graduatoria definitiva, necessariamente essere consegnata entro il termine fissato per le opposizioni di cui all'art. 3 del presente bando.

ART.2 - DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE

Il richiedente può ricorrere, ai sensi del DPR. n. 445/2000, all'autocertificazione (art. 46) dei requisiti ovvero alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47) per l'attestazione delle situazioni dalle quali deriva l'attribuzione del punteggio, ove non espressamente prevista la presentazione del documento stesso (art. 49).

I cittadini che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4 del DPR 445/2000 e dell'articolo 2 del regolamento emanato con DPR 394/1999 (regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286), con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 (attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi Terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), dovranno allegare al momento della presentazione della domanda e in sede di verifica dei requisiti, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale, la suddetta documentazione dovrà essere rilasciata dall'autorità competente in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge. Tale disposizione non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando;

La certificazione deve essere riferita non solo al soggetto che sottoscrive la domanda medesima ma anche a tutti i componenti il nucleo familiare che abbiano compiuto diciotto anni alla data di pubblicazione del Bando.

Il Comune di Pisa ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del DPR n. 445/2000, procederà ad *"effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR"*.

A tale riguardo si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR, n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art.75 del predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

ART.3 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – OPPOSIZIONI

A seguito della pubblicazione del bando, si procede all'istruttoria della domanda dei concorrenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del presente Bando.

Entro 150 giorni successivi al termine finale fissato per la presentazione delle domande, viene approvata la graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei punteggi attribuiti, dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune e in apposita sezione del proprio sito istituzionale comunale, fatte salve ulteriori forme di pubblicizzazione. I termini suddetti potranno essere prorogati in relazione al numero delle domande presentate e a particolari esigenze istruttorie.

Entro 30 giorni dalla data iniziale della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio on line, i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione con le modalità ivi indicate, rispetto all'esclusione o all'attribuzione del punteggio o all'ammissione con riserva per mancanza di marca da bollo. Non sarà possibile richiedere l'attribuzione di punteggi per situazioni non dichiarate nella domanda di partecipazione. Le opposizioni dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro la scadenza del termine e dovranno essere presentate con la stessa modalità della domanda. Entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine finale per la presentazione delle opposizioni, il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione ERP di cui all'art. 7 comma 1 della LRT 2/2019 e ss.mm.ii., la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative istruttorie.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione ERP deve:

- esprimere parere sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella

domanda;

- trasmettere gli atti al responsabile del procedimento per la determinazione della graduatoria definitiva e la sua approvazione.

La graduatoria definitiva è determinata sulla base dei punteggi di cui all'allegato B alla Legge Regionale 2/2019 e ss.mm.ii e del criterio di priorità di cui all' art. 10 comma 6 della LRT 2/2019 e ss.mm.ii.. Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito dando la priorità ai nuclei in situazione economica meno favorevole così come dichiarata nella domanda di partecipazione al bando, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2 lettera c, della LRT 2/2019 e ss.mm.ii. Nel caso in cui permanga la situazione di parità, la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

La graduatoria definitiva – come previsto dal comma 3 dell'art. 10 della LRT n.2/2019 e ss.mm.ii.

- è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune e rimane in vigore fino all'approvazione della successiva.
- È valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione o di risulta, ai sensi dell'art. 5 comma 10 della LRT 2/2019 e ss.mm.ii.
- è pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990, il Comune di Pisa non invierà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione in graduatoria provvisoria e definitiva, né altro tipo di informazione relativa alla documentazione da produrre; la graduatoria e ogni altra comunicazione inerente il Bando ERP 2022 saranno visibili presso l'Albo Pretorio on line del Comune e/o sul sito istituzionale del Comune di Pisa (all'interno dell'area tematica CASA), e ciò sostituisce la comunicazione di cui all'art. 8 e 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Le graduatorie saranno pubblicate nel rispetto della normativa vigente sulla privacy richiamando il **numero di protocollo** fornito tramite email al richiedente al momento dell'invio della domanda.

Avverso alla graduatoria definitiva, gli interessati possono proporre i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa, e precisamente ricorso al TAR entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto lesivo e ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da tale conoscenza.

ART. 4 - PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP

Gli alloggi di ERP disponibili sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla legge LRT 2/2019 e ss.mm.ii e dall'art. 7 del Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2022 avente ad oggetto *“Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”*.

Per l'assegnazione degli alloggi ERP si procede all'accertamento della permanenza dei requisiti di accesso all'ERP e alla ricognizione dei componenti del nucleo familiare al fine della loro qualificazione come soggetti titolari del diritto di assegnazione, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della LRT 2/2019 e ss.mm.ii.

I requisiti devono sussistere alla data di pubblicazione del bando e alla data di verifica per l'assegnazione. La data di verifica per l'assegnazione coincide con la data di protocollazione della comunicazione inviata al richiedente ai fini dell'avvio del procedimento di assegnazione ed effettuata con raccomandata A/R, e/o con notificazione da parte dei messi comunali o altra modalità stabilita, all'indirizzo indicato dal richiedente nel modulo di domanda o all'indirizzo di residenza. Per il requisito relativo alla situazione economica di cui all'allegato A, paragrafo 2, lett. c), della LRT 2/2019 e ss.mm.ii., si applica il limite massimo vigente al momento dell'avvio del procedimento di assegnazione.

Nella comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione sono indicati la modalità e il termine entro cui l'interessato dovrà consegnare la dichiarazione relativa alla permanenza dei requisiti per l'assegnazione.

Fermo restando che il procedimento di assegnazione deve concludersi entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio, qualora il richiedente non sia in grado di produrre la documentazione richiesta nei termini indicati può richiedere un differimento, nel qual caso l'assegnazione dell'alloggio viene rinviata al momento in cui la verifica è completata e alla successiva disponibilità di un alloggio adeguato al nucleo. Il mancato rispetto del termine originario o di quello assegnato in sede di differimento comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Qualora l'interessato non presenti la dichiarazione relativa alla permanenza dei requisiti per l'assegnazione secondo le modalità e termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, viene assegnato un ulteriore termine, decorso inutilmente il quale la domanda verrà esclusa dalla graduatoria, con contestuale comunicazione all'interessato medesimo. Decorso il termine indicato nella prima comunicazione, si procederà comunque con le assegnazioni a favore dei nuclei familiari collocati in graduatoria nelle posizioni successive. Qualora l'interessato, entro un termine ragionevole, produca documentazione che attesti l'impossibilità di presentare la prescritta dichiarazione, potrà essere riammesso in graduatoria nella posizione originariamente occupata.

Rimane cura e responsabilità del nucleo familiare richiedente comunicare formalmente le variazioni di indirizzo e recapito telefonico, al fine di permettere lo svolgimento della proceduradi assegnazione. Qualora le variazioni suddette non siano state comunicate e dopo ordinarie ricerche gli interessati non siano contattabili, si procede alla convocazione del nucleo familiare mediante notifica all'ultimo indirizzo comunicato o di residenza contenente il termine perentorio a presentarsi entro 10 giorni, pena l'esclusione dall'assegnazione e dalla graduatoria, per il tempo necessario ad eseguire tali ricerche e notifiche viene comunque eseguito il normale scorrimento della graduatoria definitiva a favore di nuclei sottostanti

reperibili.

Qualora, in esito all'istruttoria, la domanda, ai sensi dell'art. 12 della LRT 2/2019 e ss.mm.ii., venga esclusa dalla graduatoria per perdita dei requisiti ne sarà data comunicazione all'interessato.

Dopo la verifica positiva della permanenza dei requisiti di accesso all'ERP, si procede alla proposta, tra gli alloggi disponibili di standard abitativo idoneo, di uno o più alloggi, secondo la disponibilità e l'ordine di graduatoria e nel rispetto del Regolamento Comunale n. 9 del 22/03/2022.

La scelta dell'alloggio avviene, di norma, sulla base delle planimetrie e degli altri dati tecnici in possesso del Comune e forniti dal Soggetto Gestore.

A conclusione di tutti gli adempimenti, l'ufficio competente provvede alla formale assegnazione dell'alloggio all'interessato, comunicandola allo stesso e al Soggetto Gestore.

Sulla base del provvedimento di assegnazione, il Soggetto Gestore provvede alla convocazione dell'assegnatario per la consegna dell'alloggio e la stipula del relativo contratto di locazione.

L'assegnatario, che previa diffida del Soggetto Gestore, non sottoscrive il contratto di locazione nel termine dallo stesso assegnato, e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio assegnato entro massimo 60 giorni dalla stipula del contratto di locazione, prorogabili una sola volta per giustificati motivi, è dichiarato decaduto dall'assegnazione, come previsto dall'art.38, comma lett g) e lett. h) della legge LRT 2/2019 e ss.mm.ii.

In tutti i casi di accertamenti anche successivi al provvedimento di assegnazione dai quali emerga che l'assegnazione o la posizione in graduatoria è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni false, si procede con l'adozione del provvedimento di annullamento dell'atto di assegnazione, ai sensi dell'art. 36 della LRT 2/2019 e ss.mm.ii.

ART.5 - RINUNCIA

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi socio-sanitari e nei casi specificati dall'art. 8 del Regolamento Comunale n. 9 del 22/03/2022.

Nei casi di cui sopra, qualora la rinuncia risulti oggettivamente documentata, l'interessato resta in graduatoria e non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta di altri alloggi che in sequitosi renderanno disponibili.

È possibile rinunciare all'alloggio già assegnato soltanto per gravi e documentati motivi sanitari certificati. Qualora si ritengano valide le motivazioni si procederà alla revoca dell'assegnazione mentre l'interessato non perde il diritto all'assegnazione di un alloggio che si renderà nuovamente disponibile.

Qualora la motivazione della rinuncia all'alloggio non rientri fra quelle indicate nel presente articolo si procede, a seconda dei casi, alla revoca dell'assegnazione e all'esclusione dalla graduatoria.

I casi di rinuncia non rientranti nei casi di cui sopra, che portano all'esclusione del richiedente dalla graduatoria vengono sottoposti all'esame della Commissione ERP

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE E SCELTA DEGLI ALLOGGI DISPONIBILI

Il Comune assegna gli alloggi ai nuclei familiari aventi diritto in base alla composizione del nucleo familiare in rapporto ai vani utili, come previsto ai commi 4,5,6,7 e 8 dell'art. 12 della LRT n. 2/2019 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Comunale n. 9 del 22/03/2022.

Al fine di ottemperare anche a quanto disposto dal comma 4 dell'art 12 della LRT 2/2019 e ss.mm.ii. e in particolare all'obiettivo della *"razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle necessità abitative dei nuclei familiari"* tra i chiamati per l'assegnazione in rapporto agli alloggi disponibili al momento:

- i soggetti disabili hanno priorità di scelta degli alloggi facilmente accessibili;
- deve essere considerata la composizione del nucleo familiare in modo da assegnare gli alloggi più grandi ai nuclei via via più numerosi.

ART.7 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a che non venga approvata una nuova graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare.

Fino all'entrata in vigore della nuova graduatoria definitiva, gli alloggi ERP continueranno ad essere assegnati sulla base della graduatoria definitiva vigente. Saranno, in ogni caso, concluse le procedure di assegnazione di alloggi disponibili per i quali risulti avviato il procedimento di assegnazione alla data di entrata in vigore della graduatoria successiva.

ART.8 - PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità stabiliti dalla legge Regionale 2/2019 e ss.mm.ii.. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare così come individuati dall'allegato B della LRT 2/2019 e ss.mm.ii.. I criteri di priorità sono stabiliti nell'art. 10 comma 6 della LRT n. 2/2019 e ss.mm.ii.: ISEE meno favorevole e in caso di ulteriore parità la priorità è stabilita in base alla data di nascita: dal più anziano al più giovane, in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (allegato B legge regionale 2 /2019 e ss.mm.ii.)

a) Condizioni sociali-economiche-familiari:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, da pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2;

a-1-bis. Reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1;

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, o a-4-bis: punti 1;

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1; con uno o più figli minori a carico: punti 2.

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1;

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2;

- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

a-4-bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, e a-4-bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;

Le condizioni di cui ai punti a-4, e a-4-bis sono da comprovare mediante idonea certificazione.

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.

Il punteggio si applica limitatamente all'ipotesi di richiedente che lavora nel comune di Pisa e risiede a più di 70 km dal luogo di lavoro.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: punti 2;

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;

- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;

- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;

- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4-bis: punti 4;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6 (riferito al punto a-7).

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4, e a-4-bis.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1;

b) Condizioni abitative:

Situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3;

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b-1. al Comune e alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;

Le condizioni di cui ai punti b-1 e b-2 saranno accertate dagli uffici tecnici comunali competenti a seguito della richiesta di tale punteggio.

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: punti 3;

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito risulti regolarmente corrisposto e sia:

- superiore ad un terzo del reddito imponibile: punti 3;
- uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4;

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto;

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3, della L.R. 2/19 e ss.mm.ii. o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2;

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: punti 2;

Le due condizioni di cui al punto b-6. (coabitazione e sovraffollamento) non sono cumulabili

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nel comune di Pisa:

- da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1;
- da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2;
- da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3;
- almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3,5;
- almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4;

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio. **Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti.** Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. periodo di contribuzione al Fondo GESCAL:

- non inferiore ad anni 5: punti 1;
- non inferiore ad anni 10: punti 2;

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

ART.9 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Capo III della LRT n. 2/2019 e ss.mm.ii..

ART.10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate e compilate unicamente in modalità on-line sul portale dei Servizi on-line del Comune di Pisa dal 23/05/2022 entro e non oltre le 23:59 del 21/07/2022 a pena di esclusione al seguente link: <https://www.comune.pisa.it/it/pagina/servizi-online-e-smart-del-comune-di-pisa>

Si fa presente che non saranno presi in considerazione i documenti prodotti fuori dai termini del bando, che potranno essere allegati soltanto con l'opposizione avverso la graduatoria provvisoria.

Il Bando con i relativi allegati sono consultabili e scaricabili presso:

il sito del Comune di Pisa Area Tematica Casa:

- alla voce assegnazioni alloggi ERP al seguente link <https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/assegnazione-alloggi-erp-0>
- alla voce notizie al seguente link <https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/politiche-della-casa>

il sito del Comune di Pisa Area Tematica Profilo committente appalti e altri Bandi:

- alla voce bandi diversi dagli appalti al seguente link <https://www.comune.pisa.it/it/ricerca-bandi/altri%20bandi>

Le domande relative al presente bando di concorso **potranno essere presentate esclusivamente** on-line mediante accesso al Portale delle istanze on line sul sito istituzionale del Comune di Pisa:

- l'accesso al portale sarà consentito tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta identità elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- la domanda potrà essere inoltrata anche servendosi di altra persona, dotata delle suddette credenziali di accesso al portale, se munita di apposita delega;

Non saranno accolte domande presentate con l'utilizzo di modalità di invio diverse da quella sopra indicata.

Domande successive potranno essere presentate (entro i 60 giorni di apertura del bando) da uno stesso nucleo familiare previo annullamento delle precedenti domande direttamente dal modulo on line, indicando il numero di protocollo della domanda di cui si chiede l'annullamento, e presentando contestualmente la nuova domanda.

Le domande dovranno essere **corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione** atta a dimostrare il possesso dei requisiti e delle condizioni che determinano l'attribuzione dei punteggi, e dovranno indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

- **Il richiedente, compilati tutti i campi presenti nella piattaforma, per completare la procedura dovrà avere cura di inviare il modulo on line tramite l'apposito comando "INOLTRA", il ricevimento, all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo on line, del numero di protocollo della domanda attesta l'effettiva e corretta trasmissione della domanda ai competenti uffici comunali.** Subito dopo l'invio della domanda arriverà al richiedente un'email di avvenuta ricezione, da parte del sistema, della domanda inoltrata, ma solo la successiva email con il numero di protocollo attribuito alla domanda attesta che la procedura è stata completata e la domanda è giunta effettivamente all'Ufficio Competente. Il mancato ricevimento del numero di protocollo entro 24-48 ore indica infatti che la procedura di inoltro non è andata a buon fine e quindi deve essere ripetuta. Il Comune di Pisa non è responsabile di eventuali omissioni, ritardi, errori di compilazione o di invio del modulo sul Portale delle istanze on line da parte dell'utente.

Per agevolare la presentazione da parte dell'utenza della domanda on line di partecipazione al presente bando di concorso, sarà possibile **avvalersi gratuitamente**:

- dei **CAAF** con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione da parte del Comune di Pisa:
 - l'elenco dei CAAF convenzionati è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pisa al seguente link <https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/assegnazione-alloggi-erp-0> con indicati indirizzi delle sedi operative, numero di telefono ed orari di apertura al pubblico.

I CAAF svolgeranno un servizio completo di assistenza nella compilazione e inoltro della domanda seguendo il cittadino anche nelle fasi successive fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

- dei **Facilitatori digitali del Comune di Pisa**, recandosi, previo appuntamento al numero **050/7846982**, nei seguenti orari di apertura al:
 - Centro Polivalente di San Zeno, via San Zeno n. 17- Pisa, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Coloro che vorranno compilare ed inviare la domanda usufruendo del servizio dei facilitatori digitali, dovranno in ogni caso compilare autonomamente la domanda, in quanto i facilitatori potranno solo aiutare gli aspiranti assegnatari mettendo a disposizione idonei strumenti informatici e aiutando ad effettuare l'accesso al portale, accesso che dovrà comunque avvenire con le credenziali personali del richiedente.

ART. 11 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679)

Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679.

Il titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, nella persona del Sindaco in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 910111.

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è l'Avv. Veronica Malfatti, Funzionario presso l'Ufficio del Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffizi, 1, e-mail: privacy@comune.pisa.it oppure; pec comune.pisa@postacert.toscana.it

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

La relativa informativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso, quale allegato n. E "Informativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per il trattamento dei dati personali trattati, nell'ambito dei procedimenti di competenza delle politiche abitative dal Comune di Pisa in contitolarità con APES s.c.p.a".

Link di riferimento: https://www.comune.pisa.it/sites/default/files/2020_11_24_17_16_18.pdf

ART. 12- NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla LRT n. 2/2019 e successive modifiche ed integrazioni e alla vigente normativa in materia. Il Responsabile del procedimento è individuato nel funzionario dell'Ufficio Politiche della Casa, dott.ssa Elisabetta Suligoj. Per informazioni è possibile contattare, l'ufficio Politiche della Casa al seguente indirizzo mail: ufficiocasa@comune.pisa.it oppure il call center (800-98121).